

**L'intervento** Il delicato rapporto tra i controlli statali e l'attività nel campo della sussidiarietà da parte degli enti creditizi

# Dove porta l'anima sociale delle Fondazioni

di **GIOVANNA DE MINICO**  
Università Federico II  
Napoli

**I**l decreto legge 78/2010 ritorna su un tema caro alla legislazione di fine anni Novanta: il rapporto tra le fondazioni bancarie e il potere politico — il ministro dell'Economia e delle Finanze — incaricato di assicurare la gestione prudente e la destinazione a fini di pubblica utilità del patrimonio.

Il decreto pone sulle fondazioni regole e controlli, assoggettando a una disciplina pubblicistica il soggetto privato. Il che non è in sé precluso, perché la fondazione nella sua attività interviene su problemi di rilievo collettivo. Ma fino a che punto può spingersi lo Stato nel disegnare in nome della loro missione sociale la fisionomia delle fondazioni?

La questione si volge in generale alla lettura dell'articolo 118 della Costituzione, che costruisce il principio di sussidiarietà. Dal comma 4 si ricava che alle fondazioni è riconosciuta autonomia organizzativa e funzionale. Con la sentenza 301/2003 la Consulta di-

chiare costituzionalmente illegittime le norme che imponevano una prevalente partecipazione pubblica negli organi gestori delle fondazioni. Con tali norme le fondazioni venivano convertite in enti pubblici, perdendo la natura di soggetti a genesi spontanea. Ma non ogni regola sull'organizzazione può ritenersi preclusa dalla Costituzione.

Si pensi alla norma che prescrive l'elettività delle cariche, la loro temporaneità, o il voto pro capite. Tecnicamente, la regola limita l'autonomia organizzativa.

Ma al tempo stesso garantisce che il soggetto privato meglio svolga i compiti sociali che ha deciso di assumere. Una sussidiarietà correttamente intesa comporta che le formazioni sociali in essa impegnate esprimano un'autonoma decisione dei cittadini attivi. La regola imposta con autorità può essere ammessa, purché non neghi quella autonoma decisione, e sia anzi funzionale all'assolvimento dei compiti che la formazione sociale

volontariamente assume e che la legge può concorrere a individuare e definire.

Impegno volontario e regola etero-imposta possono coesistere, se c'è una fondamentale omogeneità di obiettivi tra soggetto pubblico e soggetto privato. Così è, nella specie. Le formazioni sociali spontaneamente si muovono in accoglimento di bisogni educativi, lavorativi, informativi, di salute, in particolare di chi è rimasto indietro rispetto a chi quei bisogni ha già soddisfatto. Sono obiettivi cui è chiamato anche il soggetto pubblico. Proprio per questo ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione Stato, regioni, province e comuni favoriscono «l'autonoma iniziativa» dei privati per lo «svolgimento di attività di interesse generale».

Infine, una domanda: la sussidiarietà prevista dall'articolo 118 va letta nel senso che la presenza in campo dei privati esclude il soggetto pubblico, o invece nel senso che comunque ne consenta o ne solleciti l'azione? Propendo per la se-

conda ipotesi, per due ragioni. La prima: in principio, il soggetto pubblico non può — attraverso una delega in bianco ai cittadini attivi e profittando del loro impegno — abdicare dalla sua responsabilità di pro-

muovere l'eguaglianza. La seconda: la lettura della sussidiarietà in via di esclusione del soggetto pubblico potrebbe indurre una minore domanda di risorse pubbliche per compiti sociali, orientando in conformità le politiche fiscali e di destinazione delle risorse. Alla fine, ne sarebbero esasperati gli squilibri territoriali. Nelle aree ricche avremmo più formazioni impegnate nel sociale, con maggiori risorse, e più efficaci risposte ai bisogni. Nelle aree deboli, avremmo meno di tutto. Dall'astratto principio volto a rispondere ai bisogni, si andrebbe a una concreta scelta di disuguaglianza volta a negarli.

Soprattutto in un tempo di crisi economica e di risorse pubbliche in diminuzione, meglio tenere sempre in campo — in principio e di fatto — una virtuosa competizione tra pubblico e privato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempo di crisi  
serve una  
virtuosa  
competizione  
pubblico-privato

